

Gen. N. _____



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 72 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 03 NOVEMBRE 2006.**

**OGGETTO: TAR PUGLIA BARI – COOP SOCIALE A R.L. “LA SOCIEVOLE” C/
COMUNE DI MOLFETTA E COOP. SOCIALE A R.L. “SHALOM” –
RICORSO PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, DELLA
DETERMINAZIONE N. 159/2006 (AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZI
EDUCATIVI TERRITORIALI IN FAVORE DI MINORI A RISCHIO DI
DEVIANZA).**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal **07 novembre 2006** al **22 novembre 2006**

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
 - la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- e)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativi;

PREMESSA NARRATIVA

- in data 26.10.2006 è stato notificato a questo Ente il ricorso proposto – a cura del Prof. Vincenzo Caputi Jambrenghi e Francesco Caputi Jambrenghi – dinanzi al TAR Puglia – Bari dalla Coop. Sociale a r.l. "La Socievole", in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Sig.ra Anna Maria Bellifemine, c/ il Comune di Molfetta e nei confronti dell'ATI costituenda tra la "Shalom" Coop. Sociale a r.l. (capogruppo) e la Soc. Coop. Sociale Demetra (mandante);
- il ricorso de quo è inteso ad ottenere l'annullamento, previa sospensiva:
 - 1) della determinazione n. 159 del 31.08.2006 a firma del Dirigente del Settore Socialità e Servizi Educativi del Comune di Molfetta di approvazione degli atti e dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata della licitazione privata per il "Servizio Educativa Territoriale in favore di minori a rischio di devianza e di famiglie in difficoltà da effettuarsi nei Comuni di Molfetta e Giovinazzo";
 - 2) delle determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice nei verbali di gara da n. 1 a 9, in parte qua, con riferimento particolare alla mancata esclusione

dell'ATI Shalom Capogruppo per (assunta) "carenza di requisiti di partecipazione alla gara, per dichiarazione sui predetti requisiti non corrispondenti al vero e per conclamata anomalia dell'offerta";

3) di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, in quanto lesivi, compreso il contratto d'appalto, se stipulato: "meritevole anch'esso, con il travolgimento dell'aggiudicazione, di essere annullato e/o dichiarato nullo";

- la ricorrente ha chiesto la concessione della misura cautelare, con vittoria di spese, ritenendo evidente il fumus che connota il ricorso ed il *periculum in mora* nella ipotesi di rigetto della istanza in parola;
- Rilevato che l'odierna istante, con atto notificato pedissequamente al ricorso introduttivo, ha fatto istanza dinanzi al medesimo giudice per la concessione del decreto cautelare provvisorio avendo appreso da notizia trapelata, così come la stessa assume, che il Comune di Molfetta ha previsto per il 2 novembre p.v. di consegnare in favore della Shalom Capogruppo il servizio di educativa territoriale per 36 minori a rischio di devianza e famiglie in difficoltà del Comune di Molfetta e Giovinazzo;
- Vista la missiva prot. n. 58677 del 27.10.2006 a firma del Prof. Jambrenghi, contenente invito ad ottemperare immediatamente all'ordinanza presidenziale n. 749/2006 del 26.10.2006 (trasmessa in copia), con la quale la I Sez. del TAR Puglia – Bari – in accoglimento dell'istanza cautelare provvisoria accessiva al ricorso proposto dalla Coop. Sociale La Socievole c/ il Comune di Molfetta e nei confronti della Coop. Shalom, ha decretato la sospensione degli effetti degli atti impugnati sino alla prima Camera di consiglio utile fissata per l'8.11.2006;
- Vista, altresì, l'istanza prot. n. 58881 del 30 ottobre 2006, con la quale la Sig.ra Angela de Ruvo, per la Coop. Shalom, controinteressata, ha controdedotto punto su punto sulle motivazioni del ricorso;
- Considerato che l'Ente ha interesse a costituirsi in giudizio sia a difesa dell'operato del tutto legittimo dell'ufficio competente e della Commissione di gara, sia nel merito a difesa della aggiudicazione economicamente più vantaggiosa per l'Ente;
- Ritenuto, pertanto, di costituirsi nel giudizio proposto dinanzi al TAR Puglia – Bari, della Coop. Sociale "La Socievole a r.l.", come legalmente rappresentata, e, per l'effetto, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Carlo Tangari, da Bari;
- Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

- Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per quanto in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Carlo Tangari con studio in Bari, di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari - dalla Coop. Sociale “La Socievole a r.l.”, come legalmente rappresentata, c/ il Comune di Molfetta e la Coop. Sociale Shalom a r.l., meglio descritto in premessa.
- 2) Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà disposta la liquidazione di acconto per spese e competenze professionali in favore del professionista incaricato, con negoziazione del compenso dovuto ai sensi dell'art. 2 del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248.
- 3) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 4) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Visto: Si Autorizza
IL SINDACO